

## Edizione di martedì 4 luglio 2023

### Proprietà e diritti reali

**Le difficoltà di reperire i ponteggi non giustificano i ritardi dell'appaltatore nel realizzare l'opera**

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

### Procedimenti di cognizione e ADR

**L'obbligo di deposito telematico presso il Giudice di Pace**

di Francesco Tedioli, Avvocato

### Esecuzione forzata

**Pluralità di ricorsi monitori e abusivo frazionamento del credito**

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona

### Comunione – Condominio - Locazione

**La rimozione della canna fumaria in proprietà esclusiva di un condomino non appartiene alla competenza assembleare**

di Saverio Luppino, Avvocato

### Responsabilità civile

**Danno da cose in custodia e criterio del “più probabile che non”**

di Alessandra Sorrentino, Avvocato

### Diritto e procedimento di famiglia

**Quando uno dei due figli diventa autosufficiente non aumenta automaticamente il mantenimento dell'altro figlio**

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

## **Diritto e reati societari**

**Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali: che succede se il pactum fiduciae viene violato?**

di **Virginie Lopes, Avvocato**

## **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**Il liquidatore della liquidazione controllata: gestore della crisi o curatore delle procedure maggiori?**

di **Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona**

## **Diritto Bancario**

**Capienza patrimoniale del fideiussore e validità della garanzia**

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

## **Nuove tecnologie e Studio digitale**

**Avvocati e Legal Design: comunicare in modo efficace si può**

di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications**

## Proprietà e diritti reali

---

# ***Le difficoltà di reperire i ponteggi non giustificano i ritardi dell'appaltatore nel realizzare l'opera***

di Valerio Sangiovanni, Avvocato



Tribunale di Bergamo, 4 maggio 2023

### **Parole chiave**

Appalto – Termine per l'esecuzione – Mancato rispetto – Inadempimento grave – Risoluzione del contratto

**Massima:** *“Il mancato reperimento di ponteggi per la realizzazione di un'opera edile non giustifica un importante ritardo nell'avvio dei lavori, cosicché l'appaltatore risulta gravemente inadempiente rispetto al contratto di appalto e il committente può ottenere la risoluzione del contratto”.*

### **Disposizioni applicate**

Art. 1655 c.c. (nozione), art. 1218 c.c. (responsabilità del debitore), art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento), art. 1455 c.c. (importanza dell'inadempimento)

### **CASO**

Con contratto di appalto un Comune incarica un appaltatore di realizzare dei lavori di copertura di edifici comunali. Viene previsto che **i lavori debbano terminare entro 150 giorni**. L'impresa tuttavia non riesce a trovare i ponteggi, e avanza una richiesta di sospensione dei lavori. Il Comune, a causa dei ritardi, intima la risoluzione del contratto di appalto. L'appaltatore si rivolge al Tribunale di Bergamo affinché accerti l'illegittimità della risoluzione.

### **SOLUZIONE**

Il Tribunale di Bergamo rigetta la domanda dell'appaltatore, in quanto ritiene legittima la risoluzione dichiarata dal Comune. **Vi sono plurimi inadempimenti da parte dell'appaltatore** che, complessivamente considerati, configurano un inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto.

## QUESTIONI

Secondo la definizione legislativa, *“l'appalto è il contratto col quale una parte assume, **con organizzazione dei mezzi necessari** e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”* (art. 1655 c.c.). La realizzazione dell'opera richiede un certo lasso di tempo, cosicché i contratti di appalto spesso prevedono un termine di durata dei lavori. Qualche volta il termine viene indicato in un numero di giorni: nel caso affrontato dal Tribunale di Bergamo era stato indicato un termine di 150 giorni. In altri casi si può indicare in contratto la data entro cui devono essere terminati i lavori: ad esempio 15 febbraio 2024. In altri casi ancora si indicano sia la data di inizio lavori (per esempio: 15 settembre 2023) sia la data di fine lavori (15 febbraio 2024). Si tratta di differenti tecniche contrattuali, tutte legittime.

Se il termine di durata oppure il termine finale oppure il termine iniziale non vengono rispettati, si ha inadempimento da parte dell'appaltatore. L'art. 1218 c.c. esige la prestazione “esatta” e anche i tempi di prestazione sono elemento di esattezza della prestazione. Se il ritardo è breve, l'inadempimento implica solo il risarcimento del danno, mentre – **se il ritardo è lungo** – ci possono essere i presupposti per la risoluzione del contratto. Ai sensi di legge, *“il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”* (art. 1455 c.c.).

Si consideri inoltre che le obbligazioni dell'appaltatore possono considerarsi di risultato. La definizione di appalto prevede il “compimento” dell'opera e dunque la sua realizzazione. Il medesimo art. 1655 c.c. stabilisce che l'appaltatore deve organizzare i mezzi necessari. Se, per l'appalto, sono necessari ponteggi, **rientra nella sfera di organizzazione e di responsabilità dell'appaltatore recuperare i ponteggi**. Inoltre l'art. 1218 c.c. esenta il debitore da responsabilità solo se *“l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

Il Tribunale di Bergamo afferma che l'appaltatore è responsabile per il ritardo, per una pluralità di ragioni. **I lavori non furono nemmeno iniziati nel termine previsto** in contratto. Inoltre, mentre è vero che vi erano difficoltà a trovare i ponteggi, non sussisteva però una vera e propria impossibilità di reperirli. Quando fu firmato il verbale di consegna del cantiere (inizio dei lavori), l'appaltatore lo aveva sottoscritto senza riserve, senza fare accenno alla difficoltà di trovare i ponteggi. Poi, a fronte di solleciti da parte del Comune, l'appaltatore era rimasto inerte. Infine l'impresa aveva sì chiesto una sospensione dei lavori, ma generica, senza spiegarne esattamente le ragioni.

Poiché l'organizzazione del lavoro è in capo all'appaltatore, i ritardi gli sono in linea di

principio imputabili. La giurisprudenza della Corte di cassazione è orientata in questo senso. Ad esempio Cassazione 17 ottobre 2014, n. 22036, ha affermato che l'appaltatore deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esercizio della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c., che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un **adeguato sforzo tecnico** con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente e obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto e al soddisfacimento dell'interesse creditorio.

Il precedente del Tribunale di Bergamo riguarda un appalto pubblico. Tuttavia esso evidenzia dei principi che possono assumere rilievo anche nel contenzioso in materia di *superbonus*. Con il d.l. n. 34/2020 è stato istituito il *superbonus*: dal maggio 2020 a metà del 2022 l'edilizia ha conosciuto un *boom*. Si sono però verificati **problemi nel reperire materiali e ponteggi**, determinandosi significativi ritardi nei cantieri. Alcuni appaltatori, allettati dai possibili guadagni, hanno accettato incarichi in numero eccessivo rispetto alle loro capacità produttive. Questo complesso di ragioni ha generato ritardi nella realizzazione delle opere. A metà del 2022 si è poi verificato un blocco delle cessioni dei crediti.

Il Tribunale di Bergamo si è occupato di un appalto pubblico non legato ai benefici fiscali del *superbonus*. Il *superbonus* è stato evocato dall'appaltatore solo al fine di cercare di giustificare le ragioni delle difficoltà di reperire ponteggi. Bisogna tuttavia considerare che i ritardi degli appaltatori negli appalti con il *superbonus* **potrebbero implicare la perdita del beneficio fiscale** (o una sua riduzione). La normativa sul *superbonus* prevede dei termini entro i quali i lavori devono essere terminati. Se detti termini vengono superati, il beneficio fiscale viene meno oppure si riduce l'aliquota. Ci si sta qui riferendo non a termini contrattuali, ma a termini fissati dalla legge. I ritardi nei lavori implicano sì una responsabilità civilistica dell'appaltatore, ma implicano anche conseguenze negative per i committenti dal punto di vista fiscale.

Seminari di specializzazione

## CONTENZIOSI LEGALI SUL SUPERBONUS

Scopri di più >

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

### ***L'obbligo di deposito telematico presso il Giudice di Pace***

di **Francesco Tedioli, Avvocato**



*Con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) sono state apportate rilevanti e sostanziali modifiche alla struttura del processo avanti il Giudice di Pace. Il novellato art. 196-quater disp. att. c.p.c. prevede che, dal 30 giugno 2023, anche avanti questo Giudice, gli atti processuali ed i documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, vadano depositati, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, esclusivamente con modalità telematiche.*

Si tratta di una novità che promette di imprimere un'accelerazione al processo innanzi il Giudice di Pace, caratterizzato, sino ad oggi, da un'insostenibile lentezza, in parte originata dal deposito e dallo scambio cartolare di atti e documenti.

Nei procedimenti innanzi a questo magistrato non è, infatti, consentito il deposito degli atti in via telematica, né a mezzo pec. Il deposito degli atti di parte deve, pertanto, avvenire esclusivamente in formato cartaceo, a pena di inammissibilità (Cass. 20 settembre 2020, n. 20575).

La riforma ha previsto che tale modello venga abbandonato e faccia il suo esordio il processo civile telematico, dal **30 giugno** (salvo proroghe) sia per i procedimenti di nuova introduzione che per quelli **già pendenti** (art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 149 del 2022, che richiama le disposizioni contenute nel Capo I, Titolo V-ter, att. c.p.c., come novellate; ovvero, gli artt. 196-*quater* disp att. c.p.c. ss., come novellate).

Bisogna dar conto anche di una prima fase di **sperimentazione** (iniziata il 15 marzo), che ha previsto, per Giudici di Pace e cancellieri, una serie di attività formative all'uso degli strumenti telematici, mediante l'applicativo *console*: nella redazione e nel deposito digitale di provvedimenti giurisdizionali; nell'utilizzo dei riti processuali civili emergenziali, di cui agli artt. 127-*bis* c.p.c. (collegamenti audiovisivo a distanza) e 127-*ter* c.p.c. (udienza con scambio di note scritte in telematico), in sostituzione della tradizionale udienza in presenza.

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) ha, inoltre, stabilito che tale **sperimentazione** venga svolta, per gli avvocati, con *doppio canale*: con il deposito sia **telematico** che **cartaceo**, entro i termini previsti dal codice. Più nello specifico, all'atto dell'accettazione del deposito telematico, la cancelleria scarica l'evento di deposito sull'applicativo di registro (SIGP). In tal modo, all'evento risulta associato il deposito telematico. Nell'atto depositato telematicamente dovrà inoltre essere attestata in calce la conformità all'originale cartaceo redatto dall'avvocato depositante.

I depositi telematici dovranno essere trasmessi tramite gestionali o redattori atti che utilizzano gli schemi atto (xsd) previsti per gli uffici del Giudice di Pace, già da tempo pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici. L'utilizzo di altri schemi atto, compresi quelli in uso presso i Tribunali, originerebbe, infatti, errore di sistema. Gli Avvocati devono necessariamente aggiornare il proprio software "redattore" o il gestionale utilizzato per la redazione del deposito telematico e verificare l'attivazione del deposito per gli uffici del Giudice di Pace.

Si ricorda che, in questa prima fase, i depositi effettuati dagli avvocati sperimentatori si perfezionano esclusivamente con il deposito dell'originale cartaceo presso la segreteria della cancelleria di pertinenza.

Finita la sperimentazione non sarà più necessario effettuare deposito cartaceo.

Si ricorda, infine, che la riforma Cartabia ha modificato e raggruppato le disposizioni normative che prevedono il **potere di attestazione di conformità del difensore** e degli altri soggetti processuali a ciò abilitati.

L'art. 196 *octies*, senza limitazione o riferimento ad alcuni Uffici Giudiziari, equipara all'originale le copie informatiche, anche per scansione, di atti e provvedimenti "presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche" anche se prive di firma digitale e conformità del Cancelliere ed attribuisce a difensori ed ausiliari un esteso potere certificatorio. Possono, infatti, estrarne duplicati e copie cartacee o informatiche e attestarne la conformità ai corrispondenti atti "*contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche*".

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs 149/2022, la norma è applicabile anche ai giudizi pendenti presso il Giudice di Pace ed instaurati successivamente al 28 febbraio. Ne consegue che da tale data gli Avvocati possono estrarre duplicati o copie attestare conformi di quanto presente nei fascicoli telematici o allegato alle comunicazioni e notifiche pec dei GdP. Si tratta principalmente di provvedimenti, ma non si possono escludere atti (tipicamente ricorsi) depositati in cartaceo sino al 30 giugno, che la cancelleria ha scansionato e inserito nei fascicoli informatici.



Master di specializzazione

# DIRITTO D'AUTORE DIGITALE

Scopri di più >



## Esecuzione forzata

---

### ***Pluralità di ricorsi monitori e abusivo frazionamento del credito***

di **Silvia Romanò**, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona



Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza 12/06/2023, n. 16508. Pres. D'Ascola, Estensore Carrato

Procedimento monitorio – plurime procedure monitorie – contratto normativo – spese processuali civili – abusivo frazionamento del credito

**Massima:** *“Costituisce violazione del divieto di indebito frazionamento del credito la proposizione di numerosi ricorsi monitori per altrettanti incarichi di difesa derivanti da una convenzione che dia conto della riconducibilità delle singole prestazioni ad una relazione unitaria”.*

#### **CASO**

Lo studio legale Alfa instaurava plurime procedure monitorie, ottenendo altrettanti decreti ingiuntivi, avanti il giudice di pace di Caserta contro la debitrice Beta per l'attività professionale svolta in favore di quest'ultima in virtù di una specifica convenzione tariffaria, e mai onorata. Beta proponeva altrettante opposizioni le quali, riunite in un unico processo, venivano rigettate a spese compensate. Il giudice del primo grado, pur ritenendo sussistenti i presupposti di un illegittimo frazionamento del credito spettante allo studio legale, attesa la proposizione di 250 procedure monitorie e la loro riconducibilità alla medesima convenzione tariffaria, riteneva di avere sciolto la questione riunendo i giudizi.

La decisione veniva appellata da Beta, mentre lo studio legale, non ritenendo sussistente la parcellizzazione del credito, proponeva appello incidentale per il riconoscimento delle spese legali di tutti i giudizi di opposizione. Il giudice d'appello, rigettato l'appello principale e incidentale a spese compensate, affermava l'abusivo frazionamento della domanda monitoria dello studio legale, in quanto le prestazioni professionali erano state rese nell'ambito di una convenzione che, qualora fosse venuta meno, avrebbe caducato tutti gli incarichi, anche qui concludendo che la disposta riunione aveva sanato il vizio dell'attività processuale del creditore.

Ricorreva per cassazione lo studio professionale. Resisteva con controricorso Beta.

## SOLUZIONE

Riprendendo un proprio consolidato orientamento, la Corte di Cassazione afferma l'abusivo frazionamento del credito concretizzatosi nella proposizione di plurimi ricorsi monitori aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti in difetto di uno specifico interesse meritevole di tutela del creditore alla trattazione separata delle pretese. Dall'accertamento dell'abusività della condotta processuale della parte deriva l'improponibilità delle domande separatamente proposte e, comunque, l'eliminazione di tutti gli effetti distorsivi del frazionamento.

## QUESTIONI

La questione principale riguarda la configurabilità della proposizione di 250 procedure monitorie nascenti da una stessa convenzione tariffaria tra le medesime parti come un abusivo frazionamento del credito professionale.

La Suprema Corte rileva, innanzitutto, come tutti gli incarichi difensivi intercorrenti tra le parti fossero attratti e disciplinati dalla medesima convenzione tariffaria, configurabile alla stregua di un contratto normativo, sia per quanto riguarda gli incarichi futuri, che per quelli pregressi (fatturati successivamente), chiarendo che tale convenzione permetteva la riconducibilità delle singole prestazioni entro una relazione unitaria.

Tanto premesso, la Corte di cassazione si riporta a un proprio consolidato orientamento, secondo il quale, in linea generale, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", proporre plurime richieste giudiziali di adempimento (Cass. SU n. 23726/2007; Cass. n. 19898/2018; Cass. n. 15398/2019; Cass. n. 26089/2019; Cass. n. 9398/2017; Cass. 17019/2018). Per quanto concerne domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, queste possono essere proposte in separati processi, ma a certe condizioni: infatti, qualora tali pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere autonomamente proposte soltanto se sia ravvisabile in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. SU n. 4090/2017).

Precisato che "medesimo rapporto di durata" deve essere inteso in senso storico/fenomenologico, quale "relazione di fatto" realizzatasi tra le parti nella specifica vicenda da cui deriva la controversia, e che nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico", la Suprema

Corte riconosce il frazionamento abusivo del credito nel caso di specie, nel quale non soltanto i ricorsi monitori separatamente azionati, sebbene riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti, si sono tuttavia verificati nel contesto di un medesimo rapporto di durata, ma ove anche l'interesse alla trattazione separata del creditore era stato escluso motivatamente dal giudice di primo grado.

Viene, peraltro, accolto l'unico motivo di ricorso incidentale, nel quale si deduce che il Tribunale, dopo aver accertato l'abusivo frazionamento del credito, non poteva limitarsi a compensare le spese dei giudizi di opposizione, ma doveva regolare anche quelle dei relativi decreti ingiuntivi (ovvero riguardanti le rispettive fasi monitorie).

Contrariamente a quanto svolto dal giudice del primo grado, la Suprema Corte precisa che le conseguenze dell'abusivo frazionamento del credito non si esauriscono unicamente nella regolazione delle spese processuali, ma comportano l'inammissibilità delle domande separatamente proposte, ferma restando la possibilità di riproporle in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c.: sebbene la contraria soluzione adottata dal Tribunale non sia oggetto di ricorso, la mancata declaratoria di improponibilità delle domande separatamente proposte non esonera il giudice dal compito di eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento e, dunque, di valutare la vicenda processuale nell'ottica dell'unitarietà sostanziale e fattuale del rapporto in cui si inscrivevano i singoli incarichi, dovendosi escludere, anche a prescindere dalla soccombenza, la ripetizione delle spese causate da condotte processuali contrarie a buona fede; compiti, tutti, che spettano al giudice del rinvio.

Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale competente in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

 **Euroconference**  
Centro Studi Forense



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RAGUSA  
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI RAGUSA

## CORSO ABILITANTE PER DELEGATO ALLE VENDITE E CUSTODE GIUDIZIARIO

In diretta web dal 28 giugno >

## Comunione – Condominio - Locazione

---

### ***La rimozione della canna fumaria in proprietà esclusiva di un condomino non appartiene alla competenza assembleare***

di **Saverio Luppino, Avvocato**



Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, Civile, Sentenza n. 15278 del 31 maggio 2023, Pres. Dott. Felice Manna, Rel. Dott. Antonio Scarpa.

**Massima:** *“L’espressione del consenso del proprietario di una canna fumaria alla rimozione dell’impianto collocato sul lastrico solare di altrui proprietà esclusiva posto a copertura dell’edificio condominiale non rientra tra le attribuzioni dell’assemblea di condominio, configurandosi come rinuncia del titolare della servitù di attraversamento e fuoriuscita di canna fumaria, esistente a carico del lastrico medesimo ed in favore dell’immobile sottostante, la quale deve risultare da atto scritto, ai sensi dell’art. 1350, numeri 4 e 5, c.c. Ne consegue che, ove il proprietario della canna fumaria si faccia rappresentare al fine di esprimere il proprio consenso alla estinzione di detta servitù, è necessario che il conferimento della procura risulti da atto scritto secondo la previsione di cui all’art. 1392 c.c., non potendo perciò il proprietario del fondo gravato dalla servitù invocare il principio dell’apparenza del diritto, agli effetti dell’art. 1398 c.c., ove abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del delegato che abbia speso il nome del titolare della servitù, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta.”.*

#### **CASO**

Tizio e Caio, proprietari esclusivi di un lastrico solare sul quale erano collocati i comignoli degli altri condomini, ricorrevano al Giudice di Pace di Pescara per veder accertata la responsabilità di Sempronio, in qualità di *falsus procurator*, per aver indotto gli attori dichiarando nel corso dell’assemblea che Mevio lo aveva incaricato di esprimere la propria volontà favorevole alla rimozione di tre canne fumarie in uso a quest’ultimo nonché ai genitori del delegato.

L’azione era mirata a condannare Sempronio al risarcimento del danno pari all’importo delle spese di ripristino delle canne fumarie, nella somma di euro 1.823,25, e delle spese di altro

giudizio con esito infausto per gli attori, pari a Euro 2.021,76, intrapreso contro Mevio per il rimborso delle spese sostenute a seguito della rimozione di dette canne fumarie.

Il Giudice accoglieva la domanda limitatamente alla ripetizione delle spese di ripristino in quanto Sempronio, in qualità di delegato di Mevio, non aveva manifestato il dissenso di quest'ultimo all'autorizzazione concessa nell'assemblea totalitaria.

Con l'appello proposto dal convenuto soccombente, mirato ad ottenere l'accertamento dell'invalidità della delibera assembleare, il Tribunale dopo aver riportato il testo dell'art.67 disp. att. c.c. come modificato dalla legge n. 220 del 2012, non applicabile tuttavia nel caso in esame *ratione temporis*, ed aver escluso che in base al testo previgente la delega assembleare necessitasse della forma scritta, in riforma della sentenza di primo grado, ha osservato come la questione non era all'ordine del giorno e che era stato accertato nel giudizio di Tizio e Caio contro Mevio, che la canna eliminata era di proprietà di quest'ultimo e dunque non c'era competenza deliberativa assembleare. Veniva infatti non ritenuta diligente ex 1227, Il comma c.c. la condotta di Tizio e Caio i quali avevano provveduto immediatamente all'eliminazione della canna di proprietà esclusiva di Mevio, **posto che la delibera era stata adottata in materia estranea all'attribuzione ed in assenza di delega scritta di Sempronio**, pur trattandosi di "dimissioni di diritti reali".

Avverso alla sentenza di gravame, Tizio e Caio proponevano ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, incontrando le resistenze dell'intimato Sempronio.

## SOLUZIONE

La Suprema Corte rigettò il ricorso e i ricorrenti vennero condannati in solido a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo (*"che liquida in complessivi € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge."*).

## QUESTIONI

Attraverso la presentazione di plurimi motivi di ricorso, Tizio e Caio denunciano lesioni ricondotte a quelle degli artt. 112 c.p.c., 1135 e 1137 c.c.. 67 disp. att. c.c. nonché dell'artt. 1227, comma 2, 2056 e 1175 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma I, n.3.

I ricorrenti sottolinearono come il convenuto Sempronio si fosse limitato ad eccepire l'invalidità della delibera assembleare nonché al semplice richiamo di quanto statuito nella sentenza emessa dal Giudice di pace, senza censurare l'accertamento della sussistenza della sua responsabilità e l'incolpevole affidamento di Tizio e Caio, evidenziandosi come la deliberazione assembleare fosse stata assunta all'unanimità, **sicché il consenso espresso dai proprietari delle canne fumarie rivestiva un valore negoziale**, sottolineando, peraltro, che non occorre delega scritta in favore di Sempronio ed, in ogni caso, la delibera era "opponibile" anche a Tizio e Caio, obbligati ad eseguirla, essendo la stessa una delibera approvata

all'unanimità e sottoscritta da tutti i presenti.

Lette le argomentazioni presentate nel ricorso, la Suprema Corte ritenne manifestamente infondato il primo motivo di cassazione della sentenza di gravame mentre il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, giacché connessi, si rivelano del tutto non fondati, pur dovendosi correggere la motivazione parzialmente erronea in diritto della sentenza impugnata, a norma dell'art. 384, comma 4, c.p.c..

Innanzitutto, il collegio sottolineò la mancata erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado in relazione all'accoglimento della richiesta di pagamento avanzata da Tizio e Caio, e concerneva l'oggetto della delibera assembleare che aveva autorizzato i lavori e i limiti delle competenze dell'assemblea in relazione ai diritti individuali di proprietà.

Infatti, la sentenza di primo grado ed il conseguente appello che deduceva l'invalidità della delibera assembleare, ove il consenso di Mevio, falsamente rappresentato da Sempronio alla rimozione della canna fumaria, sarebbe stato espresso, "apriva il riesame del giudice del gravame sull'intera questione della sussistenza e della validità del potere rappresentativo e dell'affidamento incolpevole di Tizio e Caio, non configurando tali questioni una "parte della sentenza", agli effetti dell'art. 329, comma 2, c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno".

Tale tema era già stato affrontato dalla stessa Suprema Corte, dal giudicato del 28 settembre 2012 n. 16583, nel quale era stato esposto con grande chiarezza come la nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art.329, cpv. c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita, e cui si ricollega la formazione del **giudicato interno, identifica soltanto le statuizioni minime suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, le quali sono "sono costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, intesa come unitaria scansione logica che comprende e supera le singole sue componenti, ancorché ciascuna di esse possa essere, isolatamente considerata, oggetto d'impugnazione"**.

Ciò posto, la Suprema Corte ha evidenziato come esulassero dal tema di lite le questioni concernenti l'obbligatorietà delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, all'ordine del giorno ed all'intervento dei condomini all'assemblea a mezzo di rappresentante di delega, laddove la vicenda aveva ad oggetto la rimozione di una canna fumaria di proprietà di Mevio dal lastrico solare di proprietà esclusiva di Tizio e Caio.

Nella specie, è **pacifico in giurisprudenza, con riguardo ad edifici in condominio, che una canna fumaria, può ben appartenere ad un solo condomino, ove sia destinata a servire esclusivamente l'unità immobiliare di proprietà esclusiva cui afferisce, mentre, al contrario, non è necessariamente di proprietà comune**[\[1\]](#).

Pertanto, non spetta "all'assemblea accollare ad uno o ad alcuni dei condomini la spesa necessaria per la rimozione di una canna fumaria dalle parti condominiali, sia pure in ottemperanza ad un ordine della pubblica autorità, in quanto il collegio dei partecipanti non

può ascrivere spese ai singoli, ove non ne sia accertata in sede giudiziale la responsabilità, che comporti l'onere individuale del relativo ripristino”[\[2\]](#).

Similmente, **è consolidata l'interpretazione secondo cui l'assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni e non dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi.**

Pertanto, qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi[\[3\]](#). Uno dei casi in cui la deliberazione dell'assemblea dei condomini deve ritenersi affetta da nullità è quella della “impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi riferito al contenuto (c.d. *decisum*) della deliberazione”, ovvero in relazione alle “attribuzioni” proprie, dalle quali esulano gli interventi di manutenzione di beni di proprietà individuale.

La Corte, in una recente sentenza a Sezioni Unite del 14 aprile 2021 n.9839, aveva già osservato come debba riconoscersi – secondo i principi generali – che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ha il potere di sindacare la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione in quanto, l'opposizione medesima, apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso, il cui oggetto si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione[\[4\]](#). Ancor di più se il giudizio instaurato tende alla legittimità del diritto fatto valere. Inoltre, sussistevano ragioni di economia processuale che non permettevano soluzioni alternative laddove si consideri che consentire al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo la possibilità di sindacare la validità della deliberazione assembleare consente di definire nel medesimo giudizio tutte le questioni relative alla delibera su cui si fonda l'ingiunzione e di evitare la proliferazione delle controversie. Si tratta di una interpretazione che, oltre ad essere in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consente anche di evitare il rischio di contrasti di giudicati.

Pertanto, il potere deliberativo dell'assemblea sussiste in quanto l'assemblea si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni, ad essa conferite dalla legge, prescindendo dalle quali la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da “difetto assoluto di attribuzioni”, vizio che attiene all'*an* del potere stesso, dipendendo dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato. In tali casi, la deliberazione è affetta da nullità radicale per “impossibilità giuridica” dell'oggetto, al contrario di quanto accadrebbe se, invece, l'assemblea adottasse una deliberazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, ma esercitasse malamente il potere ad essa conferito.

Quando si verte in tema di deliberazione di competenza dell'assemblea condominiale, adottata in forza del voto di un presunto “**falso delegato**”, voto che abbia inciso sulla legittima costituzione dell'assemblea o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa, per i rapporti tra il primo ed il condomino rappresentato trovano disciplina **le regole sul mandato**.

**Pertanto, solo il condomino delegante si ritiene legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, e non invece gli altri condomini estranei a tale rapporto.**

Infatti, come statuito nella sentenza del 22 luglio 2022 n.22958, in mancanza di impugnazione da parte del delegante, la delibera è perfettamente valida anche se la stessa sia stata adottata in forza del voto di un falso o infedele delegato, nonostante tale voto abbia inciso sulla regolare costituzione della riunione o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa. Di fatto, i giudici di Cassazione si espressero anche in relazione al regime probatorio ritenendo incombente sul condomino che dal verbale dell'assemblea risulti rappresentato su delega l'onere di provare in sede di impugnazione che nessuna delega era stata rilasciata, ovvero che la stessa doveva ritenersi invalida.

Poiché il caso in esame atteneva, tuttavia, alla espressione del consenso del proprietario di una canna fumaria alla rimozione dell'impianto collocato sul lastrico solare di proprietà esclusiva altrui, posto a copertura dell'edificio condominiale, la fattispecie deve essere qualificata come rinuncia del titolare della servitù di attraversamento e fuoriuscita di canna fumaria, esistente a carico del lastrico medesimo ed in favore dell'immobile sottostante, la quale deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1350, numeri 4 e 5, c.c..

Tanto precisato, il principio sopradetto dovrà necessariamente essere modulato in ragione delle specifiche circostanze della fattispecie e, dunque, sarà imperativo valutare se il proprietario della canna fumaria si faccia rappresentare al fine di esprimere il proprio consenso alla estinzione della servitù gravante sull'immobile di altri. Sarà necessario che il conferimento della procura risulti da atto scritto secondo la previsione di cui all'art. 1392 c.c.; il proprietario del fondo servente non potrà perciò invocare il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole, al fine di affermare la responsabilità del *falsus procurator* ex art. 1398 c.c. laddove, come nella specie, abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del delegato che sia incorso nella spendita del nome, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta.

In ragione di tali motivazioni, la Corte di Cassazione dispose il rigetto del ricorso ed i ricorrenti vennero condannati in solido a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo.

[1] Cass. Sez. 6-2, n. 4499 del 2020, in *sentenze.laleggepertutti.it*; n. 18350 del 2013, in *Giust. civ. Mass.*, 2013.

[2] Cass. Sez. 2, n. 10053 del 2013, in *Giust. civ. Mass.*, 2013; n. 7890 del 1999 in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 1695.

[3] Cass. Sez. 6 – 2, n. 16953 del 2022, in *i2.res.24o.it*.

[4] Tra le più recenti, Cass., Sez. L, n. 21432 del 17/10/2011 in *www.avvocatozanetti.it*.



Master di specializzazione

# LOCAZIONI IMMOBILIARI NELLA PRATICA E NEL PROCESSO

[Scopri di più >](#)

## Responsabilità civile

---

### ***Danno da cose in custodia e criterio del “più probabile che non”***

di **Alessandra Sorrentino, Avvocato**



Cass. civ., Sez. III, 26.04.2023, n. 10978 – Pres. Spirito – Rel. Cricenti

#### **Danni da cose in custodia – Concorso di cause – Criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”**

(art. 2051 c.c., art. 2697 c.c. e art. 1227 c.c.)

[1] *Il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro); il che si esprime con la formula del “più probabile che non”. Nel caso di concorso di cause, ossia nel caso in cui si tratta di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause, quel principio di diritto è specificato nel senso che qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”. Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'imprevedibilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma degli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. In tema di responsabilità da cose in custodia, il custode deve fornire la prova del ruolo causale della condotta del danneggiato, che deve essere tale da incidere sul nesso di causalità escludendolo.*

#### **CASO**

Mentre era alla guida della propria motocicletta, Tizio tentava di effettuare un sorpasso dal quale rientrava, dopo essersi avveduto del fatto che, dalla corsia opposta, sopraggiungeva un autoarticolato. Tuttavia, a causa della frenata, il motociclista cadeva dal mezzo, andando ad impattare contro il parafrangente dell'autocarro e, nell'urto, perdeva la vita.

Gli eredi del motociclista citavano in giudizio sia la compagnia assicurativa, sia l'Anas; quest'ultima in considerazione del fatto che, nel punto in cui era caduto Tizio, vi era un'anomalia del manto stradale, a sua volta dovuta alle pessime condizioni del giunto, la quale – secondo gli attori – costituiva una concausa dell'incidente. Mentre la compagnia assicurativa era stata citata, in quanto sarebbe emerso che dietro l'autoarticolato viaggiava un veicolo non identificato, il quale avrebbe avuto una certa responsabilità nel causare l'incidente; motivo per il quale era stata citata in giudizio la compagnia assicurativa designata per il Fondo.

Gli attori, in questo modo, avevano cumulato una domanda ex art. 2051 c.c. in danno dell'Anas, quale Ente proprietario della strada, ed una domanda ex art. 2054 c.c. in danno della compagnia assicurativa, che rappresentava il Fondo Vittime della strada.

L'Anas si costituiva in giudizio, sostenendo che il sinistro era stato esclusivamente causato dalla condotta imprudente della vittima; mentre il Fondo riteneva che non vi fosse alcun terzo veicolo non identificato e, pertanto, si dichiarava assolutamente estraneo al fatto.

In primo grado, la domanda attorea veniva accolta, essendo stato accertato che il sinistro si era verificato sia per imprudenza della vittima per il 60%, sia per difetto del manto stradale, che aveva inciso per il rimanente 40%. Mentre l'esistenza ed il contributo causale del veicolo ignoto non venivano ritenuti provati.

In secondo grado, invece, veniva accolto l'appello incidentale di Anas e rigettato quello principale, affermandosi la responsabilità esclusiva del motociclista.

Gli eredi proponevano ricorso in cassazione articolato in due motivi.

## **SOLUZIONE**

La probabilità riguarda il grado dell'inferenza, ossia: dai determinati indizi è probabile (più probabile che no) che la causa sia quella indicata dal danneggiato, ma non riguarda la rilevanza degli stessi indizi, che invece devono essere non già probabili, ma gravi, precisi e concordanti. Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso causale, escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti.

## **QUESTIONI**

Con il primo motivo di ricorso, gli eredi della vittima hanno denunciato violazione degli articoli 2051 c.c., 2697 c.c. e dell'art. 1227 c.c.

Il punto centrale, esaminato dai giudici di merito, attiene al ruolo della "cosa in custodia" nella

verificazione del sinistro, vale a dire se, nel caso concreto, il difetto di manutenzione della strada sia stato oppure no concausa del danno.

Secondo la ricorrente, sulla base della relazione peritale, l'incidente era prevalentemente dovuto alle condizioni del manto stradale.

La premessa da cui muove la Suprema Corte è l'art. 2051 c.c., che, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un **criterio di imputazione della responsabilità, che prescinde da qualunque connotato di colpa**, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Mentre resta a carico del custode la prova liberatoria.

Il Giudice di secondo grado non ha ritenuto provato che le condizioni del manto stradale abbiano concorso a causare il danno, affermando che, sulla base degli elementi emersi, non era certo, né altamente probabile che la cosa avesse contribuito all'evento dannoso.

Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe **violato il criterio del c.d. "più probabile che non"**, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui **"il nesso di causa deve ritenersi accertato quando la tesi a suo favore è più probabile di quella contraria"**. La violazione – secondo la ricorrente – consisterebbe nell'aver preteso la Corte d'appello non una probabilità superiore alla tesi contraria, ma addirittura la certezza o l'elevata probabilità.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti affermavano che la Corte di merito – muovendo dalla "certezza" che le condizioni del manto stradale non avessero causato il sinistro – avrebbe **violato anche gli artt. 2727 e ss. c.c.**, in quanto non aveva posto, a base della sua presunzione, **indizi gravi, precisi e concordanti**, ma piuttosto aveva assunto a base della sua conclusione elementi di mero sospetto o assolutamente dubbi, quali la velocità tenuta dalla vittima.

Così concludendo, il Giudice di secondo grado aveva violato la regola per la quale una conclusione può essere assunta su base presuntiva, solo facendo ricorso ad indizi gravi, precisi e concordanti.

I due motivi di ricorso sono stati valutati unitamente e sono stati ritenuti fondati.

Diversamente che in ambito penale, ove la condanna è legittima solo laddove l'imputato risulti colpevole *"al di là di ogni ragionevole dubbio"*, invece, **in ambito civilistico il nesso di causalità** è regolato dal principio del **"più probabile che non"**, **in base al quale una tesi è provata se ha maggiori probabilità della tesi contraria**. Il diritto civile si accontenta, quindi, di un grado di certezza inferiore (rispetto al diritto penale).

**La regola del "più probabile che non" implica che per ogni enunciato debba considerarsi la possibilità che esso possa essere vero o falso**, vale a dire che in relazione ad un medesimo fatto vi sia un'ipotesi positiva ed una negativa, talché, **tra le due alternative, il Giudice debba**

**scegliere quella che, in base alle prove disponibili, abbia un grado di conferma logica superiore all'altra.** Infatti, sarebbe irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa.

In altre parole, l'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l'autenticità – che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa.

Ciò posto, gli Ermellini passano a chiarire i criteri di accertamento del nesso di causalità **in caso di concorso di cause**, affermando che in tale ipotesi si devono applicare i criteri della “*probabilità prevalente*” e del “*più probabile che non*”.

Richiamando un proprio precedente orientamento (Cass. civ., 25885/2022), la Suprema Corte ha affermato che in caso di concorso di cause, “*il giudice di merito è tenuto, dapprima, ad eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili ed infine a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente*”.

Gli Ermellini proseguono, poi, affermando che “**la probabilità riguarda il grado dell'inferenza**, ossia: dai determinati indizi è probabile (più probabile che no) che la causa sia quella indicata dal danneggiato, ma non riguarda la rilevanza degli stessi indizi, che invece devono essere non già probabili, ma gravi, precisi e concordanti”.

Ne consegue che il giudice di merito deve porre **a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti** e non meramente ipotetici o supposti come probabili, **e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa**, escludendo quelle meno probabili, e **scegliendo**, tra quelle rimaste, **l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità**, sulla base degli indizi raccolti.

Pertanto, non occorrono “*né la certezza, né un'elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità*”.

Ciò è dovuto al fatto che “*le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la tesi x e quella contraria y, non necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che la prima è data al 60% e l'altra al 40%)*”.

Secondo la sentenza in commento, “*c'è sempre spazio per altre spiegazioni, molto meno probabili, che sono date ad una percentuale minore*”, talché, scartate queste ultime, può accadere che le rimanenti, quali quella sostenuta dall'attore e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l'una il

30% e l'altra il 20%. In base alla regola del “*più probabile che non*”, delle due tesi è fondata la prima, anche se non caratterizzata da un'elevata probabilità, come ha preteso la corte di merito, quanto piuttosto da una probabilità maggiore dell'altra ipotesi”.

Non si può tacere, tuttavia, che la teoria del “*più probabile che non*” presta il fianco ad almeno un paio di osservazioni critiche, che qui sinteticamente si descrivono.

Innanzitutto, il fatto che in ambito civile non sia richiesta la certezza del 100%, come in quello penale, non significa che ci si possa accontentare del 51%, non potendosi escludere che l'ordinamento richieda una percentuale maggiore, sia pure inferiore al 100%.

Inoltre, ritenere un soggetto responsabile per una causalità, ad esempio, del 30%, porta a concludere che lo stesso non è responsabile per il 70%, con la conseguenza che si condanna un soggetto che “*più probabilmente*” (al 70%) non è responsabile.

Per quanto attiene alla **prova liberatoria da parte del custode**, la sentenza in commento ribadisce il suo orientamento, ricorrendo ad un noto principio di diritto, disatteso dalla Corte di merito, secondo cui “*il custode deve fornire la prova del ruolo causale della condotta del danneggiato, che deve essere tale da incidere sul nesso di causalità escludendolo*” (Cass. civ., 9315/2019; Cass. civ., 2480/2018).

Mentre, dalla motivazione della gravata sentenza, emerge che vi era stata una valutazione meramente ipotetica della condotta della vittima, quale risultante dalla CTU, e che non era stata considerata l'efficienza causale richiesta per poterla considerare come fatto liberatorio.

Per tutte le sopra esposte ragioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.



Seminari di specializzazione  
**COME FARE PER RECUPERARE UN CREDITO ALL'ESTERO**  
Scopri di più >

## Diritto e procedimento di famiglia

---

# ***Quando uno dei due figli diventa autosufficiente non aumenta automaticamente il mantenimento dell'altro figlio***

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**



### **Cassazione civile sez. I, ordinanza del 22/06/2023, n.17885**

Mantenimento figli – revisione delle condizioni

*(art. 316 bis c.c.- art. 337 ter c.c.- art. 9 L. 898/70)*

**Massima:** *“Nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio la revoca dell’assegno di mantenimento in favore di uno dei figli diventato economicamente autosufficiente non legittima la rivalutazione automatica del contributo previsto per l’altro figlio, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti rispetto alla valutazione dei presupposti ed entità dell’assegno”.*

### **CASO**

In seguito alla raggiunta indipendenza economica della figlia, un padre ha agito per far dichiarare la revoca del mantenimento. Nel giudizio si è costituita l'ex moglie, la quale ha richiesto un aumento del contributo al mantenimento dell'altro figlio, stante il miglioramento delle condizioni economiche del padre in conseguenza della riduzione delle obbligazioni di mantenimento.

Il Tribunale di Foggia, nel dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, ha respinto la domanda di aumento dell'assegno per l'altro figlio in considerazione della mancanza di fatti nuovi che ne giustificassero la modifica.

Anche la Corte d'Appello di Bari ha dato ragione al padre, affermando che non poteva automaticamente essere rivalutato l'altro assegno solo perché terminato l'onere di contribuzione nei confronti di uno dei figli.

La donna ricorre in Cassazione ritenendo che la situazione economica dell'ex marito fosse migliorata per il venir meno dell'obbligo di mantenimento di un figlio, e questo doveva essere considerato un fatto nuovo in grado di alterare l'assetto patrimoniale precedentemente stabilito.

### **I giustificati motivi nel giudizio di revisione degli obblighi di mantenimento.**

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso giudicando corretta l'interpretazione della Corte d'appello di Bari. Quando il figlio beneficiario dell'assegno di mantenimento diventa autosufficiente, il beneficio economico che ne deriva al genitore esonerato non legittima di per sé l'accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle altre contribuzioni rimaste a suo carico.

I "giustificati motivi" di cui parla la legge n. 898/1970, per ottenere la revisione delle determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.

Quindi, per ottenere l'aumento del contributo ancora in essere per l'altro figlio, la madre avrebbe dovuto allegare, ad esempio, un peggioramento della sua situazione economica o nuove e diverse esigenze di spesa del figlio.

### **QUESTIONE**

#### **Il fatto nuovo**

In base ai principi elaborati dalla giurisprudenza, il giudice che deve decidere se revocare o modificare i contributi di mantenimento esistenti, non può procedere solo sulla base di una diversa valutazione delle condizioni economiche delle parti considerate al momento della pronuncia del divorzio o di separazione (cfr. Cass. Civ. n. 18608/2021).

È necessario che si siano verificati fatti nuovi che possono riguardare peggioramenti o miglioramenti nelle condizioni economiche di entrambi i genitori che devono concorrere al mantenimento, o nelle accresciute esigenze del figlio così come richiamate dall'art. 337 ter c.c.

Con l'ordinanza in epigrafe, la Cassazione ha specificato che il risparmio di spesa dovuto alla cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, non può essere considerato un fatto nuovo che giustifica l'aumento degli altri contributi.



Seminari di specializzazione

## LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA POST RIFORMA CARTABIA

[Scopri di più >](#)

## Diritto e reati societari

---

# ***Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali: che succede se il pactum fiduciae viene violato?***

di Virginie Lopes, Avvocato



[Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza n. 17151 del 15 giugno 2023.](#)

**Parole chiave:** Società – Quota di partecipazione sociale – Obbligazione – Danno in genere – Apparenza del diritto

**Massima:** *“In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una “catena” di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell’ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell’obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto lesa il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell’illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell’ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili.”*

**Disposizioni applicate:** art. 1147 c.c., art. 1351 c.c., art. 2476 c.c., art. 2495 c.c., art. 2645-ter c.c.

Nel caso in esame, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema dell’intestazione a titolo fiduciario delle partecipazioni sociali, andando in particolare ad esaminare la questione del risarcimento del danno spettante al fiduciante in caso di violazione del patto fiduciario da parte del fiduciario.

In concreto, a seguito del trasferimento fiduciario di una partecipazione sociale, il socio fiduciante non aveva ottenuto il ritrasferimento della quota di sua proprietà, in quanto il fiduciario aveva – mediante una serie di operazioni di cessione – trasferito la quota ad altri soggetti. Stando così le cose, il fiduciante aveva agito per ottenere, in via principale, l’accertamento dell’intestazione fiduciaria della quota e conseguentemente la condanna dei

convenuti (ovvero i vari soggetti della c.d. catena) alla restituzione della partecipazione, e, in via subordinata, il risarcimento del danno derivante dalla violazione del c.d. *pactum fiduciae*.

Le domande del fiduciante erano state respinte sia in primo grado che in appello, tanto che lo stesso era stato costretto a ricorrere per cassazione.

In sede di legittimità, la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte d'Appello territoriale con rinvio, ritenendo che non avesse, a torto, considerato che la violazione del patto fiduciario, seppur intervenuta mediante una catena di cessioni della quota intestata fiduciarmente ad altri soggetti, facesse sorgere in capo al fiduciante il diritto al risarcimento del danno subito a fronte della mancata restituzione a quest'ultimo della quota.

Ciò premesso, va innanzitutto ricordato che il negozio fiduciario è in un atto giuridico mediante il quale un soggetto, il fiduciante, trasferisce ad un altro soggetto, il fiduciario, la titolarità di una situazione giuridica, che viene limitata da un patto tra le parti (patto fiduciario o *pactum fiduciae*) nell'ambito del quale il fiduciario è vincolato ad osservare un determinato comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante ed a ritrasferire a quest'ultimo (o ad un terzo beneficiario da esso indicato) il bene ad una scadenza definita o nel caso in cui si verifichi una situazione che faccia venir meno il rapporto fiduciario.

Secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, la tesi secondo la quale il negozio fiduciario sia l'articolazione tra due contratti, l'uno ad effetti reali e l'altro ad effetti obbligatori diretto a modificare il risultato finale del primo è stata superata in favore della qualificazione del negozio come contratto unitario avente una causa propria che consiste nella combinazione del trasferimento del bene e della sostituzione al mandante ai fini del compimento di specifici atti, in vista dell'obiettivo della c.d. spersonalizzazione della proprietà[\[1\]](#).

La Corte di Cassazione ha poi ricordato che:

- il negozio fiduciario *“si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti”*[\[2\]](#),
- nell'intestazione fiduciaria ordinaria, il titolare della quota è solo il fiduciario, che ha quindi il diritto di sottoscrivere le azioni in occasione dell'aumento del capitale ed è legittimato ad impugnare le deliberazioni assembleari, a far valere il diritto di prelazione ai sensi di statuto o a percepire i dividendi erogati dalla società, la legittimazione attiva ex 2476 c.c. e passiva nel giudizio intrapreso ai sensi dell'art. 2495 c.c., comma 2, dai creditori rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese[\[3\]](#), ma che
- il fiduciario è obbligato a trasferire al fiduciante i dividendi maturati sulla quota o sulle azioni[\[4\]](#), ed infine che
- la forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è libera[\[5\]](#).

Infine, la Suprema Corte ha concluso il proprio percorso logico enunciando il seguente

principio di diritto: “*In caso d'intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una “catena” di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, **la violazione del pactum fiduciae da parte dell'ultimo fiduciario**, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, **comporta il sorgere dell'obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene**, non ostando alla condanna dei concorrenti nell'illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell'ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili*”, accogliendo quindi il ricorso del fiduciante.

[1] Cass. civ. 9 maggio 2023, n. 12353; Cass. civ. 28 aprile 2021, n. 11226, in tema di arbitrato societario; Cass. civ. 14 febbraio 2018, n. 3656.

[2] Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6459.

[3] Cass. 8 maggio 2009, n. 10590; Cass. 23 giugno 1998, n. 6246.

[4] Cass. 9 maggio 2023, n. 12353.

[5] Cass. 17 settembre 2019, n. 23093; Cass. 26 maggio 2014, n. 11757; Cass. 28 aprile 2021, n. 11226; Cass. 19 maggio 2020, n. 9139; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25626; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23203; Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468; Cass. 2 maggio 2007, n. 10121; e, con riferimento alla società di persone, es. Cass. 17 aprile 2013, n. 9334; Cass. 10 maggio 2010, n. 11314; Cass. 28 febbraio 1998, n. 2252.



Master di specializzazione  
**DIRITTO E CONTENZIOSO SOCIETARIO PER  
PROFESSIONISTI**  
Scopri di più >

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***Il liquidatore della liquidazione controllata: gestore della crisi o curatore delle procedure maggiori?***

di **Marta Bellini**, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona



[Tribunale di Vicenza 8 giugno 2023](#)

**Parole chiave:** Sovraindebitamento – Liquidazione controllata – Nomina liquidatore – Albo gestori ex 356 CCI

**Massima:** *“Si ritiene che nell’espressione “le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza”, contenuta nell’art. 356 CCI, il riferimento alla figura di “liquidatore”, che va scelto nell’albo nazionale, non riguardi il gestore della liquidazione controllata, ma sia una specificazione della figura del commissario (cioè tra le virgole: “commissario giudiziale o liquidatore”), quindi il commissario liquidatore che svolge le sue funzioni nell’ambito delle procedure maggiori a carattere liquidatorio (come nel concordato preventivo con liquidazione dei beni), e non qualunque liquidatore”.*

**Disposizioni applicate:** art. 270, comma 2 CCI – art. 65 CCI – art. 356 CCI – D.M. 202/2014

Il Tribunale di Vicenza affronta con una decisione che non lascia spazio ad ulteriori dubbi, il tema della nomina del liquidatore della liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, individuando con modalità chiare e rispettose del dettato normativo l’albo dal quale tale figura dev’essere individuata e nominata al fine di gestire la liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato.

### **CASO E SOLUZIONE**

A seguito di deposito dell’apertura di una liquidazione controllata del patrimonio del debitore, ex art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il Tribunale provvedeva con sentenza alla conferma – quale liquidatrice – del gestore della crisi nominato in sede di presentazione della domanda di accesso alla procedura da sovraindebitamento.

Il gestore nominato tuttavia provvedeva al deposito della rinuncia dell'incarico ricevuto, ritenendo doversi escludere la propria nomina, in quanto professionista non iscritta all'albo dei curatori, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, così come previsto all'art. 356 CCI.

Il presidente di sezione invece, ritenendo che la figura di Liquidatore, di riferimento della liquidazione controllata non debba afferire all'albo dei gestori delle procedure maggiori, rigettava la rinuncia all'incarico di liquidatore e confermava nelle assegnate funzioni.

## QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

### In merito all'albo di riferimento del professionista nominato

Alla pubblicazione del CCI, il primo tema che Dottrina e Giurisprudenza si sono trovati a risolvere, è stato sicuramente comprendere se l'albo ex art. 356 e 358 CCI fosse un albo ulteriore rispetto ai già presenti albi dei gestori delle procedure da sovraindebitamento, albo dei professionisti esperti nella composizione negoziata della crisi d'impresa, albo dei custodi e delegati alle vendite e albo degli amministratori giudiziali, lamentando non solo il proliferarsi e moltiplicarsi degli albi presenti, ma la diversa formazione ed aggiornamento che gli stessi implicavano.

Da qui numerosi i rilievi in merito alla necessità di addivenire alla creazione di un unico albo, strutturato magari in diverse sottosezioni (gestori crisi da sovraindebitamento, procedure maggiori e composizione negoziata), che potesse agevolare l'iscrizione dei professionisti in un crescendo di incarico e responsabilità, ed ottimizzare la formazione e l'aggiornamento dei professionisti, che si sono concretizzate in proposte effettive agli organi rappresentativi dell'Avvocatura e dei professionisti (*Zenati, Albo degli incaricati dall'Autorità Giudiziaria, elenco dei Commissari Straordinari ed elenco degli esperti indipendenti: proposte di unificazione nell'albo ex art. 356 CCII*, in [www.dirittodellacrisi](http://www.dirittodellacrisi), 14 settembre 2021; id., *Il regolamento ministeriale sul funzionamento dell'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria in attuazione dell'art. 357 CCII*, in [www.dirittodellacrisi](http://www.dirittodellacrisi), 1 agosto 2022; Calcagno, *La figura dell'esperto*, in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), 25 gennaio 2022).

Resta tuttavia la realtà che oggi, con la chiusura del primo popolamento in data 31.3.2023 dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, gli albi di riferimento per le procedure maggiori e minori sono due: l'albo di cui all'art. 356 CCII e l'albo dei gestori per la crisi da sovraindebitamento di cui al DM 202/2014. A tali albi si affiancano poi per afferenza di materia, prima l'albo dei professionisti esperti nella composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 13 CCII e DM 28 settembre 2021 e poi l'albo degli amministratori giudiziali, oltre che dei custodi e delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. Att. C.p.c. in vigore dal 30.6.2023, segno che i professionisti sono richiesti di competenze simili ma non perfettamente sovrapponibili, almeno ai fini di iscrizione agli albi (che necessitano di corsi di formazione diversificati).

## **In merito alla corretta individuazione dell'albo di riferimento del liquidatore della liquidazione controllata del patrimonio del debitore.**

Il Tribunale di Vicenza ritiene che la figura di riferimento nella fase di liquidazione della procedura sia il liquidatore così come iscritto all'albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento.

Il percorso normativo prevede l'analisi dell'art. 68 CCII quale norma di riferimento di natura generale per la corretta applicazione organizzativa e giurisdizionale delle procedure da sovraindebitamento, nel passaggio in cui la norma specificatamente prevede che in mancanza di un OCC, sia il tribunale di riferimento a nominare il gestore della crisi "tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202".

Il mancato riferimento e rimando alla normativa prevista dall'art. 356 CCII andrebbe quindi a distinguere perfettamente il liquidatore ex art. 270, di cui alla regola generale del 68 CCII, rispetto al liquidatore ex art. 356, da intendersi quale commissario liquidatore, cioè quale figura specifica o mansione specifica del commissario del concordato (in questo caso liquidatorio) preventivo, quale procedura maggiore.

Rileva tuttavia che tale orientamento troverebbe contrapposizione in due pronunce.

Già il Tribunale di Torino in data 11 maggio 2023 ed il Tribunale di Milano il 15 giugno 2023 riterrebbero – *contrariis* – che il liquidatore della liquidazione controllata del debitore, debba invece essere nominato tra i professionisti iscritti all'albo ex art. 356 CCII. A fondamento di tale orientamento, il tribunale meneghino ritiene che gli artt. 356 e 358 sono norme che "si applicano in generale alle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, tra le quali rientra la liquidazione controllata".

Ed in tal senso dovendosi ritenere che la liquidazione controllata, inserita al capo IX del CCII anziché al capo II, afferisca più similmente alla liquidazione giudiziale, anziché alle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento (Cocco, *Vademecum per la liquidazione controllata del sovraindebitato*, in *ilfallimentarista.it*, 23 novembre 2022.; Cesare, *La liquidazione controllata*, in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), 26 aprile 2023) alla normativa generale dei professionisti iscritti all'albo 356 CCII deve sottostare.

### **Concludendo**

Con una decisione sicuramente di salvaguardia della disciplina per la gestione della crisi da sovraindebitamento, il Tribunale di Vicenza conferma che benché afferenti ad un unico testo normativo e benché collocata al titolo VII, la liquidazione controllata resta una procedura minore e ad essa *in primis* devono farsi riferimento le norme generali in materia di sovraindebitamento.

Tale circostanza, ci si permette di aggiungere, sarebbe altresì confermata dall'aver

ulteriormente previsto due albi e dall'aver specificamente individuato grazie alle linee guida della SSM pubblicate in data 13 gennaio 2023, due percorsi formativi simili ma distinti (benché le materie siano le medesime, così come indicate all'art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni). Se da una parte infatti, l'art. 270, comma 5, CCII rinvia in tema di sostituzione processuale del debitore agli artt. 143 CCII e agli artt. 150 e 151 in ambito di procedure esecutive individuali, dall'altro non troverebbe risposta la volontà di aver voluto creare due albi specifici (gestori della crisi) e professionisti 356, quando invece il momento dell'unificazione era propizio e dalle rappresentanze professionali auspicato.





## Diritto Bancario

---

# ***Capienza patrimoniale del fideiussore e validità della garanzia***

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**



La fideiussione, diffusamente utilizzata nell'operatività bancaria, è regolata dagli articoli dal 1936 al 1957 del codice civile. Il fideiussore è il soggetto che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento delle obbligazioni di un terzo (art. 1936 c.c.).

Le caratteristiche fondamentali della fideiussione sono l'accessorietà (la fideiussione non può nascere né sussistere senza il fondamento di una valida obbligazione altrui; il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale; la fideiussione si estingue con l'estinzione del debito garantito e si trasmette insieme al debito cui si collega) e la solidarietà (la fideiussione crea un rapporto obbligatorio accessorio rispetto a quello principale: il creditore, in caso di inadempimento del debitore, può rivolgersi indifferentemente, oltre che allo stesso debitore, anche al fideiussore per pretendere il proprio soddisfacimento, essendo entrambi obbligati diretti e immediati; l'adempimento del fideiussore libera il debitore principale nei confronti del creditore).

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22559/2019, che richiama Cass. n. 6407/1998), la capienza del patrimonio del fideiussore non costituisce un elemento indefettibile ai fini della validità della fideiussione: il nostro ordinamento, è osservato, non presuppone una esatta coincidenza tra il concetto di garanzia patrimoniale e quello di capienza del patrimonio del debitore.

L'art. 2740 c.c., infatti, dispone che «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». Detta disposizione, unitamente all'art. 2910 c.c., che prevede che il creditore possa fare espropriare i beni del debitore per conseguire quanto gli è dovuto, sancisce il principio della responsabilità patrimoniale del debitore, la quale comporta la sussistenza di un vincolo sul patrimonio del medesimo e del conseguenziale potere di coazione del creditore. D'altra parte, il riferimento dell'art. 2740 c.c. ai beni futuri, a ben vedere, conferma che la sussistenza di una garanzia personale non è condizionata dall'attuale capienza del patrimonio del debitore stesso.

La Cassazione individua nella garanzia dell'adempimento del debito altrui la causa della fideiussione: «la causa del contratto di fideiussione (che non è un contratto aleatorio) è non già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva la quale è del tutto indipendente dall'effettivo "rischio" di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio (o il bene offerto in garanzia reale) sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore» (Cass. n. 6407/1998).

Dunque, la causa del negozio di fideiussione, e cioè, lo scopo concreto dell'operazione negoziale, è la funzione di garanzia di un debito altrui, che non può ritenersi mancante se prestata da soggetto incapiente. Invero, la fideiussione, nella misura cui produce una mera estensione della garanzia patrimoniale, non presuppone l'attuale capienza del patrimonio del fideiussore, partecipando invece dei caratteri propri della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), ovvero la sottoposizione a vincolo patrimoniale e la soggezione al potere di coazione del creditore.



Master di specializzazione  
**DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO PER  
PROFESSIONISTI**  
Scopri di più >

## Nuove tecnologie e Studio digitale

---

### ***Avvocati e Legal Design: comunicare in modo efficace si può***

di **Mario Alberto Catarozzo** - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications



Contratti, report, verbali, procedure interne. Questi sono solo alcune delle applicazioni del Legal Design, la disciplina che ci insegna come poter rendere più fruibile, semplice ed efficace il diritto in ogni contesto applicativo. Già la pubblica amministrazione da tempo si è dedicata (con risultati alterni) all'introduzione di aspetti grafici, visuali e di design nella gestione delle comunicazioni e contenuti in ambito normativo e regolamentare. L'obiettivo è rendere più immediata la comunicazione, più efficace e, perché no, anche più gradevole.

#### VISUAL THINKING; VISUAL DESIGN E LEGAL DESIGN

Il c.d. **Visual Thinking** è la disciplina che ci guida a pensare per immagini – che è, tra l'altro, già un'attitudine del nostro cervello – in modo da sostituire lunghi testi e spiegazioni con singole immagini, grafici e simboli, molto più immediati nella comprensione. Il Visual Thinking può essere definita come la tecnica che permette di organizzare il pensiero mediante le immagini, mentre il **Visual Design** è l'insieme delle strategie di design che permettono di riorganizzare e trasmettere contenuti in modo visuale. Le immagini rappresentano la realtà, mentre le parole la descrivono; le prime sono elaborate dall'emisfero destro del cervello e hanno una portata interculturale (superando, pertanto, le barriere rappresentate dalla lingua di appartenenza), intergenerazionale (attraversano le generazioni e relative culture) e atecnica (permettendo anche a chi non ha competenze tecniche di quella data materia di comprendere i contenuti e il messaggio). Eccoci dunque al **Legal Design**, di fatto l'applicazione al mondo del diritto del Visual Design, tra cui le **Infografiche**, cioè la modalità di rappresentazione grafica di dati numerici e descrittivi. Le infografiche possono essere applicate a qualunque settore e materia, ma quando la loro destinazione è rappresentata dal mondo del diritto prendono il nome di Legal Design.

#### INFOGRAFICHE

L'organizzazione in forma grafica di contenuti può assumere diversi aspetti a seconda del

gusto, degli obiettivi e dei contenuti.

Oggi dai quotidiani ai siti internet, dalla pubblica amministrazione al marketing, dalla newsletter ai contratti, sono davvero illimitati gli usi delle infografiche. Tra i vantaggi, troviamo:

- Semplicità di comprensione.
- Sinteticità di esposizione.
- Gradevolezza del design.
- Velocità di analisi.
- Efficacia interculturale.
- Maggior impatto emotivo nel destinatario.

#### ESEMPI DI GRAFICI

Se i diagrammi vengono utilizzati prevalentemente per indicare sviluppo nel tempo, processi, fasi, i grafici hanno un utilizzo più legato al confronto dei dati.

#### ESEMPI DI ICONE

Le icone sono simboli utilizzati nei più svariati campi e con finalità organizzativa, di richiamo dell'attenzione e di design.

#### MAPPE MENTALI E COGNITIVE

Un altro capitolo è rappresentato dalle mappe, che possono assumere due forme principali: le **Mappe Mentali**, introdotte dallo psicologo inglese Tony Buzan e le **Mappe Concettuali**, introdotte da un altro psicologo, Novak. Le prime servono a stimolare la creatività, le seconde a mettere ordine e sintetizzare contenuti.

#### LEGAL DESIGN: APPLICAZIONI PRATICHE

Il design al mondo del diritto può avere applicazioni enormi, giusto per fare un esempio:

- Contrattualistica
- Pareri
- Atti
- Procedure interne
- Verballi
- Report
- Programmazione attività
- Gestione dei progetti (GANTT)
- Documenti manageriali organizzativi (organigramma, funzionigramma, procedure di lavoro)

- Newsletter
- Circolari
- Comunicazioni interne
- Documentazione varia

In un testo normativo e nei contenuti di diritto il Legal Design si esprime con:

- Uso del font
- Uso delle dimensioni del corpo
- Uso dei colori
- Uso del grassetto
- Editing del testo
- Elementi grafici di accompagnamento (icone etc.)
- Box, sfondi, colonne
- Uso di infografiche

In conclusione, il Legal Design ha come limite solo la fantasia umana e ha come premessa la flessibilità, la creatività e il gusto personale. Non da ultimo, è molto più divertente per chi scrive ed è molto più piacevole per chi legge e guarda il risultato.

